

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 2002

ADDI' 15 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - ARACRI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° - 322 -


OGGETTO: rettifica "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale delle Aziende Sanitarie" e dell'allegato schema di convenzione-tipo. ~~APPENDICE~~
CON D.G.R. N. 1891/01

Lione



399 15 MAR. 2002

W



OGGETTO: rettifica "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale delle Aziende Sanitarie" e dell'allegato schema di convenzione-tipo APPROVATI CON D.G.R. N. 1894/01

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

PREMESSO CHE:

- in data 7.12.2001 con propria deliberazione n. 1891, è stato approvato il Protocollo indicato in oggetto unitamente allo schema di convenzione-tipo;
- in data 26.2.2002 la Santa Sede ha approvato alcune modifiche formali del testo di cui sopra concordate con la Presidenza della Giunta Regionale e che consistono: a) nella sostituzione del termine "revisione" con modificazione al quarto rigo delle premesse del Protocollo; b) nell'eliminazione della dicitura "di fede" al secondo rigo dell'art. 1 del Protocollo medesimo; c) nella sostituzione, all'art. 3 di quest'ultimo documento, della frase "e la diocesi competente per territorio provvedono d'intesa" con: d'intesa con la diocesi competente per territorio provvede; d) nella cancellazione di quanto è contenuto nella parentesi del secondo rigo dell'art. 4 "(ministri di culto sacerdoti e diaconi)", sempre del Protocollo; e) nella cancellazione della stessa frase fra parentesi di cui al punto d) "(ministri di culto sacerdoti e diaconi)" al secondo rigo dell'art. 3 dello schema di convenzione-tipo;



all'unanimità

DELIBERA

- di approvare sia il Protocollo d'intesa che l'allegato schema di convenzione-tipo con le modifiche concordate fra le parti e precisate nelle premesse;
- di autorizzare conseguentemente il Presidente della Giunta On. Francesco STORACE a sottoscrivere il Protocollo d'intesa, nella nuova versione modificata, congiuntamente al Presidente della Conferenza Episcopale Laziale S.E. il Cardinale Camillo RUINI.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

15 MAR 2002

15 MAR. 2002

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE
ECCLESIASTICA LAZIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
AGLI INFERMI E AL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE**

Tra la REGIONE LAZIO nella persona del Presidente della Giunta regionale, on.
Francesco STORACE

e
la REGIONE ECCLESIASTICA LAZIO nella persona del Presidente della
Conferenza Episcopale Laziale, Card. Camillo RUINI

PREMESSO CHE

- il servizio di assistenza religiosa negli ospedali e nelle case di cura è fondato sul diritto dei malati all' esercizio della libertà religiosa, garantito dall' art. 19 della Costituzione
- l'art. 11 comma primo dell' Accordo di modificazione del Concordato Lateranense tra l'Italia e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, dispone che "la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici"
- il medesimo art. 11 nel secondo comma dispone che "l'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell' autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità."
- l'art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 dispone che "presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tale fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"
- le parti intendono con la presente intesa determinare alcune modalità della assistenza religiosa negli ospedali ed approvare lo schema di Convenzione - tipo tra le aziende sanitarie (Aziende USL e Aziende Ospedaliere) e le Diocesi del Lazio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Servizio di assistenza religiosa

Ogni azienda sanitaria garantisce presso le strutture di ricovero un servizio di assistenza religiosa cattolica agli infermi e al personale regolato dalle norme pattizie, statali, regionali e canoniche e disciplinato dal presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Prestazioni del servizio

Il servizio di assistenza religiosa comporta la assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno

parte della comunità ospedaliera, l'evangelizzazione, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche e il contributo in materia etico religiosa nei comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.

Art. 3 - Competenze

La azienda d'intesa con la diocesi competente per territorio provvede al servizio di assistenza religiosa cattolica mediante la sottoscrizione di una Convenzione secondo il modello allegato al presente Protocollo. Tale Convenzione prevede due alternative modalità di compenso dei cappellani, rispettivamente una negli articoli 8, 9 e 10 e l'altra nell' art. 11.

Nel caso che una azienda abbia una competenza territoriale che si estende al territorio di più diocesi, la convenzione sarà stipulata con la diocesi ove la azienda stessa ha la propria sede e tale diocesi concorderà a sua volta i rapporti con le diocesi confinanti interessate al servizio.

Art. 4 - Personale di assistenza religiosa

Il servizio di assistenza religiosa è svolto da cappellani, denominati anche assistenti religiosi.

Il criterio a cui si fa riferimento per la determinazione del numero dei cappellani da assegnare ad ogni ospedale è quello basato sul volume complessivo delle giornate di degenza registrato nell'anno precedente alla stipula della convenzione, tenendo conto della complessità delle strutture del presidio nonché della presenza del Pronto Soccorso e del D.E.A.; fermo restando il numero minimo di un cappellano per ogni presidio.

Spetta all'Ordinario diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra diocesi), la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento, e, nel caso di almeno tre cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

I cappellani nell'esercizio del loro ministero sacro dipendono dall'Ordinario diocesano.

Art. 5 - Attività di persone diverse dagli assistenti religiosi

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita quando fanno visita agli infermi per motivi di ministero.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno degli ospedali della Azienda viene concordato direttamente tra il Cappellano e il Direttore



ATO
111

Sanitario, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.
Le spese per il funzionamento del servizio di assistenza religiosa sono a carico della Azienda sanitaria.

Art. 7 - Attuazione della Convenzione

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere tra le aziende e le diocesi per quanto riguarda la interpretazione e la attuazione della Convenzione saranno portate alla valutazione di una Commissione composta dall' Assessore competente o da un suo delegato e da un rappresentante della Regione Ecclesiastica Lazio.

Roma _____

ATO
111

W

ATO
111

ATO
111

W

ALLEG. alla D. 322
 DEL 15 MAR. 2002

**CONVENZIONE - TIPO TRA LA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE /
 AZIENDA OSPEDALIERA _____ E LA DIOCESI DI
 _____ PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
 AGLI INFERMI E AL PERSONALE NEGLI OSPEDALI DELLA AZIENDA**

(ai sensi dell' art. 11 dell' Accordo tra l'Italia e la Santa Sede reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121; della legge 23 dicembre 1978 n. 833; della legge regionale N. 18/94 e successive modificazioni; ed in conformità della vigente legislazione canonica e del Protocollo di intesa in data _____ tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio)

Tra la AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE / AZIENDA OSPEDALIERA _____ con sede in _____ (c.f. _____) in persona del Direttore Generale _____ nella sua qualità di legale rappresentante e la DIOCESI DI _____ con sede in _____ (c.f. _____) in persona dell' Ordinario diocesano _____ nella sua qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Azienda U.S.L. / Azienda Ospedaliera _____ e la Diocesi di _____ provvedono d'intesa al servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica agli infermi ed al personale secondo le norme concordate nella presente convenzione.

Art. 2

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della convenzione comporta la assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera, l'evangelizzazione, l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche e il contributo in materia etico religiosa nei comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa è svolto da cappellani, denominati anche assistenti religiosi.

La Diocesi si impegna a garantire il servizio di assistenza religiosa negli ospedali della Azienda con il seguente numero di cappellani:

- Ospedale _____ n. ___ cappellani
- Ospedale _____ n. ___ cappellani.

Qualsiasi variazione nel numero di unità sarà stabilita d'intesa tra le parti con scambio di note, tenendo conto del numero e della qualità degli infermi o di altre particolari esigenze.

Spetta all'Ordinario diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente qualora il cappellano appartenga a un istituto religioso o ad altra diocesi), la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento, e, nel caso di diversi cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

La Diocesi comunica alla Azienda i nomi dei sacerdoti incaricati del servizio di cappellano e la loro eventuale sostituzione.

Art. 4

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno degli ospedali della Azienda viene concordato direttamente tra il Cappellano e il Direttore Sanitario, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente.

La Diocesi comunica alla Azienda anche i nomi dei collaboratori religiosi e la loro eventuale sostituzione.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dell'orario normale di visita quando fanno visita agli infermi per motivi di ministero

Art. 5

Per tutto quanto riguarda il servizio di assistenza religiosa i cappellani dipendono esclusivamente dall'Ordinario diocesano e sono tenuti alle leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica per tutto ciò che riguarda l'esercizio del loro ufficio.

Il Direttore Generale può segnalare all'Ordinario diocesano eventuali comportamenti dei cappellani e dei loro collaboratori non conformi alle norme concordate con la presente convenzione.

I Cappellani, nell'esercizio del loro ministero, devono rispettare la volontà e la libertà di coscienza degli infermi ed attenersi alle norme organizzative vigenti per il personale ed alle eventuali disposizioni per esigenze particolari che il Direttore Sanitario darà nell'interesse del servizio ospedaliero, della salute degli infermi e dei dipendenti.

Art. 6

Il Cappellano può organizzare attività pastorali e culturali religiose a favore degli infermi e del personale, dandone comunicazione al Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario può, d'intesa con il Cappellano, concedere permessi ad associazioni e persone che desiderano compiere opere assistenziali e religiose tra gli infermi, avendo cura che tali opere non turbino la tranquillità degli infermi.

Art. 7

La Azienda, per garantire il servizio di assistenza religiosa, mette a disposizione quanto segue:

a) il locale chiesa o cappella con sacrestia, con gli arredi ed attrezzature di pertinenza;

b) gli alloggi per i cappellani, ubicati nei rispettivi ospedali, forniti di stanze singole, servizi, cucina comune ed un locale ad uso ufficio-parlatorio per ogni alloggio;

c) l'arredamento normale di mobilio e biancheria da casa; inoltre provvede:

d) all'erogazione dei servizi essenziali per il funzionamento degli alloggi (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono)

e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi

f) al servizio di pulizia dei locali di cui alle lettere a) e b) e lavaggio della biancheria

g) al servizio di mensa, secondo le modalità previste per i dipendenti, o vitto fornito secondo la consuetudine

h) al permesso di accesso permanente e sosta per le auto dei cappellani

i) all'uso della sala di riunioni per le attività pastorali e culturali religiose, se la struttura ne dispone, compatibilmente con le esigenze aziendali.

j) al rimborso spese per i paramenti, i libri liturgici e quanto serve (cera, ostie e vino) per le celebrazioni.

Il Cappellano è assegnatario dei locali e dei beni di cui alle lettere a) e b).

Art. 8

In corrispettivo dell'opera prestata, ai cappellani quali assistenti religiosi verrà mensilmente corrisposto un compenso corrispondente al trattamento economico previsto dagli accordi nazionali di lavoro per i Collaboratori amministrativi professionali (ex settimo livello), comprensivo dei ratei della tredicesima mensilità, della indennità integrativa speciale e di tutte le altre indennità e competenze accessorie dovute in forza di legge o dai medesimi accordi nazionali di lavoro; ai cappellani coordinatori verrà corrisposto un compenso pari a quello dei Coordinatori amministrativi (ex ottavo livello).

Ogni cappellano ha altresì diritto ad un periodo di congedo ordinario annuale nella stessa misura prevista per i dipendenti dal vigente CCNL del comparto.

La Diocesi, ove operi un solo cappellano, deve comunicare alla Azienda la designazione di un cappellano sostituto durante il congedo ordinario annuale del cappellano e l'Azienda corrisponderà al sostituto un compenso forfetario a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai cappellani si applica il trattamento previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 9

Qualora non possa applicarsi ai Cappellani il trattamento economico e previdenziale di cui all'articolo precedente, l'Azienda corrisponderà agli stessi un compenso globale annuo di pari importo a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 10

Il pagamento degli assegni sopra indicati sarà effettuato dall'Azienda con versamenti posticipati sulla base di attestazioni di prestatore servizio presentate dai cappellani e vistate dal Direttore Sanitario. Dette attestazioni dovranno essere trasmesse, entro i primi cinque giorni del mese successivo, al competente ufficio della Azienda.

Art. 11

Le parti possono concordare che, in alternativa a quanto previsto negli articoli 8,9,10, per il servizio di assistenza religiosa la Azienda corrisponde alla Diocesi un contributo annuo per le attività istituzionali dell'ente Diocesani in due rate al 31 marzo e al 30 settembre, nella misura forfetaria pari al costo di un cappellano moltiplicato per il numero dei cappellani.

Art. 12

La Diocesi deve provvedere alla sostituzione del cappellano, in caso di malattia o di impedimento temporaneo, mediante il parroco territorialmente competente o altro ministro di culto.

La Diocesi, ove l'impedimento a prestare servizio si prolungasse oltre il terzo mese, provvederà alla designazione di un altro cappellano.

Art. 13

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere per quanto riguarda la interpretazione e la attuazione della presente convenzione saranno portate alla valutazione della Commissione regionale prevista dall' art. 6 del Protocollo di intesa citato.

Art. 14

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha la durata di un anno con decorrenza dal _____ e sarà prorogata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata AR da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Letta, approvata e sottoscritta in data _____

PER LA AZIENDA _____ il Direttore Generale _____
PER LA DIOCESI DI _____ l'Ordinario diocesano _____